

# **SCHEDA**

## **Detrazioni per interventi finalizzati al risparmio energetico nell'edilizia**

---

Credito d'imposta

## TEMPISTICA

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31 Dicembre 2024 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica.

L'istanza telematica di detrazione deve essere presentata dopo aver sostenuto le relative spese entro 90 giorni dalla fine dei lavori<sup>1</sup>.

I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:

**a)** per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d'intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia;

**b)** per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui sopra non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia

delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° Maggio 2022.

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d'imposta esclusivamente in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Il credito d'imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese.

## ATTIVITA' FINANZIABILI

L'agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

### Requisiti vincolanti per tutti gli interventi

Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

In generale gli edifici devono essere dotati di impianto termico funzionante (ad eccezione dell'intervento relativo alle schermature solari, chiusure oscuranti, collettori solari, caldaie a biomassa).

## ATTIVITA' FINANZIABILI

Gli interventi incentivabili sono i seguenti:

L.296/2006 (Finanziaria 2007)	Interventi
Comma 344	- Riqualificazione globale degli edifici
Comma 345	- Serramenti e infissi - Coibentazione involucro - Schermature solari e chiusure oscuranti
Comma 346	- Collettori solari
Comma 347	- Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione - Caldaie a biomassa - Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore - Sistemi ibridi - Microcogeneratori
B.A.	- Building automation

Comma 344 - Riqualificazione globale degli edifici

Per questa tipologia di intervento non sono stabilite quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L'intervento è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell'intero fabbricato. L'intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all'Allegato A del DM 11/03/08. L'indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

L'indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

E' necessario acquisire l'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni fiscali. In relazione a ciò, sono ammissibili le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

Comma 345 - Serramenti e infissi; Coibentazione involucro; Schermature solari e chiusure oscuranti.

### Serramenti e infissi - l'intervento deve:

- Configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
- È agevolabile anche la sola sostituzione del vetro dell'infisso mantenendo il telaio esistente/precedente;
- Delimitare un volume riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- Rispettare i requisiti di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del DM 26/01/2010.

## ATTIVITA' FINANZIABILI

### **Coibentazione strutture verticali e orizzontali - l'intervento deve:**

- Configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
- Delimitare un volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
- I valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori di trasmittanza riportati in tabella 2 del DM 26/01/2010.

Per la coibentazione di strutture verticali e orizzontali è necessario acquisire l'attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare di cui si richiedono le detrazioni fiscali. In relazione a ciò, sono ammissibili le spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell'APE.

### **Schermature solari e chiusure oscuranti:**

- E' agevolabile l'installazione di sistemi di schermatura di cui all'Allegato M al D.Lgs 311/2006;
- Le strutture devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente; devono essere a protezione di una superficie vetrata; possono essere installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata; devono essere mobili; devono essere schermature "tecniche"; devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- Per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
- Per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.

### **Comma 346 - Collettori solari**

- I collettori solari si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
- I collettori solari e i bollitori devono essere garantiti per almeno cinque anni, mentre gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
- Devono possedere anche la certificazione solar keymark;
- I pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato.

Comma 347 - Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione; Caldaie a biomassa; Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore; Sistemi ibridi; Microgeneratori

Per fruire dell'agevolazione è necessario sostituire l'impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti.

È esclusa dall'agevolazione la trasformazione dell'impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo. Non rientrano, inoltre, tra le spese ammissibili gli impianti per il raffrescamento in quanto l'agevolazione riguarda esclusivamente gli impianti di riscaldamento (sono tuttavia ammissibili le pompe di calore inverter caldo/fresco).

### **Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione:**

- a.** Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente (ns)  $\geq 90\%$ , pari al valore minimo della classe A;
- b.** Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII;
- c.** Sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione.

## ATTIVITA' FINANZIABILI

L'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione.

Il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua.

### **Caldaie a biomassa**

- l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- il generatore di calore deve rispettare le norme UNI EN ISO di riferimento;
- l'intervento deve avere un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011) e la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186.

### **Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore**

- L'intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione;
- Le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09; qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all'allegato F sono ridotti del 5%;
- nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione  $COP > 2,6$ .

### **Microgeneratori**

- l'intervento deve condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
- tutta l'energia termica prodotta deve essere utilizzata per soddisfare la richiesta termica per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria.

### **B.A. - Building Automation**

Deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. I dispositivi devono:

- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

## BENEFICIARI

Sono ammessi a fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Gli edifici devono essere dotati di impianto termico funzionante (ad eccezione dell'intervento relativo alle schermature solari, chiusure oscuranti, collettori solari, caldaie a biomassa).

Si ha diritto all'agevolazione anche quando il contribuente finanzia la realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fini della detrazione, i canoni di leasing addebitati all'utilizzatore.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 34/E del 25 Giugno 2020, chiarisce che l'Ecobonus spetta anche ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, «a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come strumentali, beni merce o patrimoniali».

## TIPO DI SOVVENZIONE

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, che può essere fatta valere sia sull'Irpef che sull'Ires, nelle seguenti misure:

Comma	Interventi	Aliquota	Massimale comma
344	Riqualificazione globale degli edifici	65%	100.000 €
345	Serramenti e infissi	50%	60.000 €
	Coibentazione involucro	65%	
	Schermature solari e chiusure oscuranti	50%	
346	Collettori solari	65%	60.000 €
347	Caldaie a condensazione, generatori ad aria a condensazione	a) 50% b), c) 65%	30.000 €
	Caldaie a biomassa	50%	
	Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scaldacqua a pompa di calore	65%	
	Sistemi ibridi	65%	
	Microcogeneratori	65%	
B.A.	Building automation	65%	No max

## TIPO DI SOVVENZIONE

Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d'imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non siano ancora ultimati.

In ogni caso, come tutte le detrazioni d'imposta, l'agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell'imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso.

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

### Cessione del credito

Dal 1° Gennaio 2018 è possibile cedere la detrazione IRES per gli interventi di riqualificazione energetica anche nel caso di interventi effettuati sulla singola unità immobiliare (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali). E' esclusa la cessione del credito in favore delle banche, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.

## SPESE AMMESSE

Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all'intervento di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare l'intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Per gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.

## RETROATTIVITÀ

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l'applicazione dell'aliquota corretta occorre far riferimento:

- Alla data dell'effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali;
- Alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

## VINCOLI

**Cumulabilità** - La detrazione d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, il Conto Termico). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell'uno o dell'altro beneficio fiscale, rispettando gli adempimenti previsti per l'agevolazione prescelta.

A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

## VINCOLI

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Chi intende usufruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito d'imposta, deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti incaricati per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

Nel caso di cui sopra, i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui sopra, sulla base dell'aliquota prevista dalla detrazione fiscale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera.

## ADEMPIMENTI

Per fruire dell'agevolazione fiscale non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L'effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell'amministrazione finanziaria né dall'invio della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest'ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.



confimiindustria  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata PIEMONTE



C.so Vittorio Emanuele II, 107 - 10128 Torino  
011 191.16.682 - [info@confimiindustriapiemonte.it](mailto:info@confimiindustriapiemonte.it)